



Centro per l'Istruzione degli Adulti - CPIA 2 metropolitano di Bologna

Viale Vicini, 19 – 40122 Bologna tel. 051 2170000
bomm36300d@istruzione.it - bomm36300d@pec.istruzione.it
www.cpiabologna.edu.it

Codice Meccanografico BOMM36300D – Codice Fiscale 91370230376

Alle studentesse e agli studenti
Al personale docente e ATA
Al sito web

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI PER RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parte Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;

VISTA l'O.M. n. 215/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 263/2012 in particolare l'art. 7 c. 1 lettera c) "la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti";

VISTA la nota prot.24462 del 27/9/2022 con la quale la competente Direzione Generale dell'Amministrazione centrale conferma le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la nota n. 26157 del 12-10-2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna che fissa per le votazioni in tutti gli Istituti Scolastici dell'Emilia-Romagna la data di domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e di lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024-25;

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024-25 da tenersi nelle giornate di domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 presso il seggio unico di Viale Vicini 19 – Bologna.

La consistenza numerica del Consiglio di Istituto è la seguente:

- componente docenti: n° 8
- componente studenti (con le peculiarità di cui all'art. 7 del DPR 263/2012): n° 8
- componente ATA n° 2
- membro di diritto: n° 1 (Dirigente scolastico).

Si allega breve vademecum informativo.

Il Dirigente scolastico
Emilio Porcaro

ALLEGATO

VADEMECUM INFORMATIVO

Scadenze

NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO: entro il 45° giorno antecedente le votazioni

COSTITUZIONE COMMISSIONE: entro il 40° giorno antecedente le votazioni = 17 ottobre 2022

COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DEI NOMINATIVI DEGLI ELETTORI: entro il 35° giorno antecedente le votazioni = 22 ottobre 2022

FORMAZIONE ELENCHI DEGLI ELETTORI: entro il 25° giorno antecedente le votazioni = 2 novembre 2022

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le votazioni = dalle ore 9:00 del 7 novembre 2022 alle ore 12:00 del 12 novembre 2022

PROPAGANDA ELETTORALE: dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni = dal 9 novembre 2022 al 25 novembre 2022

NOMINA DEI SEGGI: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni = 22 novembre 2022

VOTAZIONI: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 27 novembre 2022 e dalle ore 8:00 alle ore 13.30 del 28 novembre 2022

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto si svolgeranno in presenza presso il seggio unico costituito presso la sede di Viale Vicini 19 – Bologna.

Con riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, si evidenzia che nel caso in cui, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, lo scrivente provvederà, acquisite le dovute informazioni e indicazioni dal Ministero e dall'USR, a darne notizia e a fornire le opportune indicazioni operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Si precisa che:

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere. Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente studenti: almeno 20 studenti
- per la componente Docenti: almeno 20
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

2. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

3. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

4. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di un altro elettore dello

stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i componenti presenti. Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio nominativo. Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto, realizzato mediante due tavoli ubicati ai lati opposti della stanza, alle spalle dei componenti del seggio, per assicurare la segretezza del voto. Sul tavolo dei componenti del seggio dovranno essere posate tante urne quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto effettuato, depositeranno le schede ripiegate. Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati.

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità: 1. il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta; 2. le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del candidato; 3. il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio d'Istituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza; 4. Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.

Alle ore 8:00 dei due giorni dedicati alle operazioni di voto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli elettori. Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale può riservarsi di chiamare un elettore a svolgere le funzioni di scrutatore, nel caso ne ravvisi la necessità. In modo analogo procede il presidente in caso di assenza degli scrutatori. Nel caso in cui non sia possibile nominare figure sostitutive degli assenti, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori presenti. Dal processo verbale devono risultare: a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria; b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista; c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Se l'elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l'elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza. Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l'ordine di inserimento dei candidati nella lista. Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista selezionata. L'annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell'elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento). Dei due verbali originali predisposti da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio, uno è depositato presso l'istituto, l'altro, posto in busta chiusa, recante la dicitura "Elezione del Consiglio d'Istituto" deve essere rimesso al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.

Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato allo scopo da altri due componenti individuati dal dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi elettorali. L'atto di nomina deve essere predisposto e comunicato ai diretti interessati almeno 3 giorni prima della votazione. Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio n. 1, nella sua nuova composizione, riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce quali dati non modificabili. Quindi procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito: 1. si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per: 1,2,3,4...fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente; 2. si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la

maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell'ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio di segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all'albo on line. I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni.